

## **TI\_GERICHTE 52.2002.122 vom 3. Mai 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-05-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.122](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.122)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.122 du 3 mai 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.122 del 3 maggio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.05.2002 52.2002.122 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.05.2002 52.2002.122 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.05.2002 52.2002.122

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2002.00122 Lugano 3 maggio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario; Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 21 marzo 2002 della \_\_\_\_\_ contro la decisione 7 marzo 2002 con cui la Casa di riposo \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ delibera alla ditta \_\_\_\_\_ le opere da gessatore relative alla ristrutturazione interna dell'omonimo stabilimento a \_\_\_\_\_; viste le risposte: - 2 aprile 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti; - 8 aprile 2002 della \_\_\_\_\_; - 18 aprile 2002 della Casa di riposo \_\_\_\_\_; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Il 19 ottobre 2001 la Casa di riposo \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ ha indetto un pubblico concorso per le opere da gessatore relative alla ristrutturazione generale interna dell'omonima casa per anziani situata in quel comune. Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta prevedeva i seguenti criteri di aggiudicazione: - aspetto economico 50% - termini 30% - qualità delle prestazioni 20% Alla posizione 191.112, "termini", il capitolato chiedeva in particolare ai concorrenti di indicare il numero di operai che sarebbero stati impiegati sul cantiere al fine di ultimare tutti i lavori nei termini stabiliti dalla posizione 311.410. B. Al concorso hanno fra l'altro preso parte la ditta \_\_\_\_\_ con un'offerta di fr. 92'880.30 e la ditta \_\_\_\_\_ con un'offerta di fr. 96'501.05. La \_\_\_\_\_ ha indicato che avrebbe impiegato sul cantiere un capogessatore, due gessatori e due aiuti gessatori. La \_\_\_\_\_ ha invece previsto di impiegare un capo gessatore, quattro gessatori e due aiuti gessatori. C. Esaminate le offerte, il 7 marzo 2002 la \_\_\_\_\_ ha attribuito alle offerte suddette i seguenti punteggi: prezzo termini qualità totale \_\_\_\_\_ 43.35 30.00 20.00 93.35 \_\_\_\_\_ 50.00 20.77 20.00 90.77 Il criterio "termini" è stato valutato sulla base di una classifica elaborata in base alla manodopera indicata dai concorrenti, assegnando 6 punti all'operaio, 4 punti all'aiuto operaio e 2 punti all'aiuto operaio, ritenuto un massimo di 30 punti. Fondandosi su queste risultanze la \_\_\_\_\_ ha quindi deliberato i lavori alla \_\_\_\_\_. D. Contro la predetta determinazione la \_\_\_\_\_ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la delibera in suo favore. L'insorgente contesta in particolare il punteggio assegnato alla vincitrice al criterio "termini", asserendo che la messa a

disposizione di quattro gessatori non darebbe maggiori garanzie di rispetto dei termini. Censura inoltre che la \_\_\_\_\_ abbia ricevuto lo stesso punteggio al criterio "qualità" pur non essendo in possesso del certificato ISO. E. All'accoglimento del ricorso di oppongono la \_\_\_\_\_ e l'aggiudicataria, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi. L'Ufficio appalti e lavori sussidiati (ULSA) si rimette per contro al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo. Considerato, in diritto 1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb, applicabile in considerazione del fatto che la commessa si inserisce nel quadro di un intervento al quale lo Stato partecipa con un sussidio superiore ad un milione (art. 2 cpv. 1 LCPubb). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, che ha partecipato senza successo al concorso indetto dalla \_\_\_\_\_. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmM). 2. Giusta l'art. 32 LCPubb cpv. 1 il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma (cpv. 2) devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Al fine di essere in grado di valutare correttamente i criteri di aggiudicazione indicati dalla documentazione di gara, il committente deve necessariamente sollecitare i concorrenti a fornire le informazioni pertinenti. Non basta, ad esempio, indicare che l'offerta verrà valutata anche dal profilo della qualità, limitandosi a specificare il fattore di ponderazione che viene attribuito a questo criterio di aggiudicazione. Occorre anche precisare i parametri in base ai quali il committente prevede di esprimere il suo giudizio, sollecitando i concorrenti a fornire i ragguagli necessari. In un concorso per la fornitura di merci, ad esempio, il committente che prevede di valutare le offerte in base alla qualità del prodotto da fornire dovrà pertanto indicare le caratteristiche alle quali attribuisce rilevanza (p.es. peso, resistenza termica o meccanica, impermeabilità, flessibilità, ecc.), chiedendo ai concorrenti di fornirgli i dati necessari per esprimere un giudizio quanto più possibile oggettivo, che permetta di confrontare effettivamente le offerte inoltrate. 3. 3.1. Nell'evenienza concreta, la ricorrente contesta anzitutto la valutazione operata dalla \_\_\_\_\_ in merito al criterio d'aggiudicazione dei "termini". A torto, tuttavia, poiché il committente aveva chiaramente indicato in sede di capitolato che questo criterio sarebbe stato valutato in funzione del quantitativo di manodopera che la ditta concorrente aveva indicato ai fini dell'impiego sul cantiere. Parametro, questo, che permette al committente di esprimere un giudizio dotato di una certa oggettività in merito al rispetto delle scadenze prestabilite dal programma dei lavori da parte dei singoli concorrenti. Improponibili siccome tardive e infondate sono comunque le obiezioni che l'insorgente solleva in merito all'attendibilità del parametro scelto dal committente per valutare questo criterio di aggiudicazione. Tali censure avrebbero in effetti dovuto essere proposte nell'ambito di un ricorso contro il bando. Non possono essere prese in considerazione nell'ambito di un'impugnativa rivolta contro l'aggiudicazione (art. 38 cpv. 3 LCPubb). Una diversa conclusione sarebbe contraria al principio della buona fede. 3.2. Parimenti da respingere, siccome infondate, sono le contestazioni che la \_\_\_\_\_ solleva in relazione all'assenza di qualsiasi distinzione tra la sua offerta e quella della ditta vincitrice per quanto attiene al criterio della qualità. A torto, rimprovera la ricorrente alla \_\_\_\_\_ di non averle attribuito un punteggio superiore a quello assegnato alla \_\_\_\_\_ in considerazione del certificato ISO di cui essa, a differenza della rivale, è titolare. Non specificando la

documentazione di gara alcun parametro volto a permettergli di valutare le offerte dal profilo qualitativo, il committente era in pratica costretto ad attribuire lo stesso punteggio a tutte le offerte. Non poteva operare distinzioni sulla base di parametri che non aveva preannunciato. Non poteva quindi nemmeno attribuire all'offerta della ricorrente un punteggio superiore soltanto perché questa è titolare di certificazioni di qualità, di cui l'altra concorrente non dispone. Una diversa conclusione avrebbe chiaramente violato i principi della trasparenza e della parità di trattamento, disattendendo in pari tempo gli effetti vincolanti per il committente e per i concorrenti, che scaturiscono dalla crescita in giudicato del bando di concorso. 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando la controversa delibera siccome immune da violazioni del diritto. La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 2, 32, 36, 37, 38 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è carico della ricorrente, che rifonderà fr. 800.-- alla resistente a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.